

MESSAGGIO 17 settembre 2007 numero 22578 dell'Inps
“Chiarimenti in merito alla decorrenza del prolungamento del congedo parentale di minore con handicap ex art. 33 D.Lgs. 151/2001”

Al fine di fornire una semplificazione dei criteri previsti con circolare n.133 del 17 luglio 2000 al par.2.2, relativamente alla decorrenza del beneficio in oggetto, si precisa quanto segue.

Il comma 4 dell'art. 33 D.Lgs.151/2001 stabilisce che il prolungamento del congedo parentale decorre *“dal termine del periodo corrispondente alla durata massima del congedo parentale spettante al richiedente ai sensi dell'art. 32”* .

Il citato art. 32 del D.Lgs.151/2001, in particolare, riconosce il diritto di astenersi dal lavoro a titolo di congedo parentale:

- alla madre, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a 6 mesi trascorso il periodo di congedo di maternità;
- al padre, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a 6 mesi elevabili a 7 dalla nascita del figlio;
- al genitore solo, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a 10 mesi.

Ne deriva che il prolungamento del congedo parentale ex art 33 del D.Lgs. 151/2001 è riconoscibile, indipendentemente dal diritto dell'altro genitore:

- alla madre, trascorsi 6 mesi dalla fine del congedo di maternità;
- al padre, trascorsi 7 mesi dalla data di nascita del figlio ;
- al genitore solo, trascorsi 10 mesi decorrenti:
 - in caso di madre “sola”,dalla fine del congedo di maternità,
 - in caso di padre “solo”, dalla nascita del minore o dalla fruizione dell'eventuale congedo di paternità.

IL DIRETTORE CENTRALE
GOLINO